



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 2/2016

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LE GARANZIE DI LUNGO TERMINE E DELLE MISURE TRANSITORIE SUI TASSI DI INTERESSE PRIVI DI RISCHIO E SULLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 36-QUINQUIES, 36-SEPTIES, 344-NOVIES E 344-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ORDINE DEGLI ATTUARI
Osservazioni generali	Pur comprendendo che l'obiettivo del presente documento di consultazione non è quello di entrare nel dettaglio delle verifiche/monitoraggi previsti nel caso di utilizzo di misure per le garanzie di lungo termine, si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di chiarire con le modalità ritenute maggiormente opportune, anche eventualmente mediante chiarimenti applicativi le modalità con le quali deve essere predisposto il piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali misure, da predisporre in ottemperanza al comma 5, art. 30-bis del Codice delle Assicurazioni private.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
5	1, lettera a) e lettera b)	<p>Si richiede cortesemente a Codesta Autorità di confermare che il combinato disposto delle previsioni di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) implichi che <u>ciascuna delle componenti utilizzate</u> (ad esempio tutti i sottomoduli dell'SCR interessati, piuttosto che le Best Estimate utilizzate per la proiezione dei futuri SCR in caso di utilizzo di uno dei metodi semplificati previsti) <u>nel calcolo del margine di rischio</u> di cui all'art.38 degli Atti delegati debba essere calcolata utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base.</p>
8	1 e 2	<p>Tenendo conto anche delle elaborazioni messe a disposizione dall'EIOPA (con riferimento per esempio al 31 dicembre 2015: EIOPA_RFR_20151231_Term_Structures) si ritiene che con il termine "<i>amounts</i>", riportato nell'orientamento n. 5 delle Linee Guida EIOPA di riferimento per la redazione del presente documento in consultazione, si intenda il livello in termini di punti base della singola misura di garanzia di lungo termine cui si fa riferimento usato per aggiustare/incrementare il singolo nodo della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base.</p> <p>Nel caso in cui la nostra interpretazione fosse corretta, si suggerisce a Codesta Autorità, di modificare la dicitura "importi" riportata nel testo del documento in consultazione specificando con più chiarezza l'intento della previsione.</p> <p>Se, di contro, non fosse corretta la nostra interpretazione, e dunque si volesse intendere proprio di lasciare inalterati gli importi in termini monetari, si suggerisce a Codesta Autorità di chiarire con le modalità ritenute maggiormente opportune, anche eventualmente mediante chiarimenti applicativi connessi all'emanando regolamento, come debba essere strutturato il calcolo dell'SCR in oggetto per far sì che in tale ambito importi monetari degli aggiustamenti di congruità o di volatilità o dell'importo dell'adeguamento transitorio rimangano invariati.</p>
9	1 e 2	<p>Si suggerisce a Codesta Autorità di chiarire con le modalità ritenute maggiormente opportune, anche eventualmente mediante chiarimenti applicativi connessi all'emanando regolamento, l'intento della previsione in oggetto che non appare particolarmente chiaro (neanche nell'ambito dell'orientamento n. 6 delle Linee Guida EIOPA di riferimento per la redazione del presente documento in consultazione) con particolare riferimento al legame/correlazione tra i fattori di rischio richiamati e il livello degli aggiustamenti/misure transitorie in oggetto.</p>